C11985 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/ FAR.P.AS FARMACISTI PUGLIESI SOCIETÀ COOPERATIVA
Provvedimento n. 25338

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l., pervenuta in data 4 febbraio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.ar.l. (di seguito, C.E.F.) è una cooperativa costituita da 820 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali.[1] C.E.F. è attiva principalmente nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all'attività di distribuzione.
Il fatturato complessivo realizzato da CEF nel 2013 è stato di circa 663 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

FAR.P.AS Farmacisti Pugliesi Società Cooperativa (di seguito, FARPAS) è una società cooperativa, costituita da 204 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali.[2]
FARPAS ha realizzato un fatturato complessivo nel 2013 di circa 74 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nella fusione per incorporazione della società FARPAS, mediante trasferimento del suo patrimonio e di tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi, nella società incorporante CEF.

III. Qualificazione dell'operazione

L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di euro.

IV. I MERCATI INTERESSATI

In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
In linea con la definizione adottata dalla Commissione europea e dall'Autorità nei più recenti precedenti[3], il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) è individuato nella distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo i dati Federfarma del 2013, i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.
L'esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell'Unione Europea per quanto concerne, ad esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento, induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, poiché i distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascuno Stato, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno indotto sia la Commissione europea che l'Autorità a

[1] *[La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è lo 0,77%.]*

[2] *[La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è del 2,15%.]*

[3] *[Si vedano, in particolare, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 - Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneffe, in Boll. n. 19/14, dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 - Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, e n. 23828, C11706 - Unifarm-Unifarm Sardegna/Ramo di azienda di CO.SA.FA.CA, in Boll. n. 32/12, nonché da ultimo, il provvedimento del 18 giugno 2013, n. 24419, C11910 - DMWSL 723/DOC GENERICI, in Boll. n. 26/13.]*

restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, molto spesso coincidente con il territorio regionale.
Pertanto, l'operazione in esame interessa i mercati regionali della Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, in cui opera l'impresa incorporanda FARPAS.

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Tenuto conto dei dati forniti dalle Parti[4], nell'ambito geografico della distribuzione intermedia di farmaci in Puglia e Basilicata, ad agosto 2014, FARPAS è titolare di una quota stimabile, rispettivamente, in circa il *[5-10*%]5 e *[1-5*%], mentre sia in Calabria che in Campania detiene una quota di circa *[inferiore all'1*%]. In tali ambiti regionali la società incorporante CEF non è attiva, risultando al contrario operante in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana.
Nella distribuzione intermedia di farmaci a livello nazionale, nel medesimo periodo, la quota detenuta da CEF, è pari a circa il *[5-10*%], mentre quella di FARPAS è stimabile in circa *[inferiore all'1*%]. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, con quota di circa il 15-20%, e ALLIANCE HEALTHCARE, con una quota pari a circa il 10-15%.
Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare comportare una modifica della posizione delle Parti sul mercato rilevante tale da pregiudicare la struttura dell'offerta. Ciò, sia in ragione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, nonché a causa della sostanziale assenza di sovrapposizione di quote di mercato nei più circoscritti ambiti geografici regionali di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[4] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.]*

[5] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*